



*Il Ministro dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- VISTA** la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e, in particolare, l'articolo 10, comma 5, che prevede che le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori limite pertinenti hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000 recante "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore" e, in particolare, l'articolo 2, comma 4;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447";
- VISTO** il Piano di contenimento e abbattimento del rumore presentato dalla Società Autostrade per l'Italia p.A., gestore di infrastrutture di trasporto veicolare di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota del 13 giugno 2007 e successivamente integrato con note del 27 maggio 2008, del 7 luglio 2008 e del 27 novembre 2008 (di seguito Piano 2007);
- VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell' 11 marzo 2011, con il quale è stata data approvazione di massima del Piano 2007, riferita alla programmazione degli interventi del primo stralcio, consistente in n. 44 macrointerventi;
- VISTA** la documentazione integrativa presentata dalla Società Autostrade per l'Italia p.A., con nota del 3 gennaio 2013, relativa allo stato di attuazione degli interventi previsti nel primo stralcio del Piano 2007, nonché agli interventi contenuti nel secondo stralcio del Piano 2007 per i quali non era stata sviluppata la progettazione acustica di dettaglio;

h

- VISTA** la documentazione integrativa trasmessa dalla Società Autostrade per l'Italia p.A. con note acquisite agli atti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 16 giugno 2015, 10 luglio 2015 e 1° settembre 2015;
- VISTA** la documentazione integrativa del 27 dicembre 2016 con la quale la Società Autostrade per l'Italia p.A. ha trasmesso l'elenco aggiornato dei costi degli interventi ricompresi nel secondo e terzo stralcio, riferito alla sola progettazione preliminare del Piano 2007;
- VISTO** l'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'Ambiente del 29 novembre 2000, ai sensi del quale gli oneri derivanti dal presente decreto sono a carico delle società e degli enti gestori delle infrastrutture dei trasporti che vi provvedono in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 5, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- ACQUISITA** l'intesa, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, intervenuta in sede di Conferenza Unificata nella riunione del 4 maggio 2017.

DECRETA

Articolo 1

(Approvazione della programmazione degli interventi del secondo e del terzo stralcio di cui al Piano di contenimento e abbattimento del rumore presentato dalla Società Autostrade per l'Italia p.A. – Piano 2007)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, è approvata la programmazione dei macrointerventi del secondo e del terzo stralcio del Piano di contenimento e abbattimento del rumore presentato dalla Società Autostrade per l'Italia p.A. – Piano 2007, secondo quanto riportato in allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Con riferimento alla programmazione dei macrointerventi del secondo e del terzo stralcio del Piano di cui al comma 1, è approvata la ripartizione della stima dei costi per risanamento acustico, secondo quanto riportato in allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

(Modifica del cronoprogramma)

1. La Società Autostrade per l'Italia p.A. realizza i macrointerventi di risanamento acustico compresi nel Piano di contenimento e abbattimento del rumore – Piano 2007 approvati e non ancora ultimati secondo quanto riportato in Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 3

(Disposizioni finali)

1. Eventuali modifiche alla tipologia ed all'estensione degli interventi di risanamento del Piano 2007, con particolare riguardo, tra l'altro, alla necessità di ricorrere agli interventi diretti sui

ricettori, andranno adeguatamente motivate e definite da parte della Società Autostrade per l'Italia, nell'ambito delle procedure di approvazione della progettazione definitiva previste dalle vigenti norme in materia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Gian Luca Gallo
